



Normative regionali - AGGIORNAMENTO DEL 28 FEBBRAIO 2023

CHIARIMENTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN ORDINE ALLE PROCEDURE RELATIVE AI DECEDUTI PER COVID-19

Informiamo che, con nota Prot. 27/02/2023.0186255.U della Regione Emilia Romagna pervenutaci in data 28/2/2023, è stato ribadito che **non sono più in corso di validità le indicazioni e le cautele igienico-sanitarie stabilite nella Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0000818 del 11/01/2021** “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione – Versione 11 gennaio 2021”, e **pertanto dovranno essere ripristinate le misure di prevenzione vigenti in epoca antecedente l'emergenza sanitaria da COVID-19.**

La Regione Emilia Romagna ha infatti evidenziato che **la suddetta Circolare (comprensiva degli allegati) ha cessato di avere validità a decorrere da un mese dopo il termine della fase emergenziale (ovvero già al 30 aprile 2022).** Ne consegue che in tema di tutela della salute e sicurezza degli operatori addetti alle attività inerenti alla materia funeraria (DPR 10 settembre 1990, n. 285, Legge Regionale 19/2004, Determinazione 13781/2004 e s.m.i, nota dirigenziale prot. n. 2018/175158 del 13/03/2018, Deliberazione Giunta Regionale 14/02/2022, n. 172, ecc.) si dovrà adottare, in relazione alle attività svolte ed ai rischi presenti, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di esposizione ad agenti biologici D.Lgs 81/08 s.m.i. in particolare indossando i dispositivi di protezione individuali previsti per la mansione specifica e garantendo, in ogni caso, il rispetto dei defunti e il diritto dei congiunti alla partecipazione ai riti del commiato con l'adozione delle appropriate misure di prevenzione.

Sul tema avevamo già da tempo informato gli associati tramite l'INFORMASOCI ma diverse ASL avevano inteso mantenere in atto le misure previste nella Circolare 818/2021 anche dopo il termine dell'emergenza sanitaria, questo fino a formali interventi d'abrogazione ad opera della Regione; con il protocollo suddetto queste proroghe cessano d'effetto, a beneficio di omogenei comportamenti su tutto il territorio regionale.

Teniamo però ad evidenziare che, misure specifiche per il COVID-19 a parte, **restano ugualmente in vigore le DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI in materia di defunti per malattia infettivo-diffusiva** che vanno applicate anche ai deceduti per COVID-19 a prescindere dal termine dell'emergenza sanitaria.

QUALI SONO QUESTE DISPOSIZIONI?

In primis va rammentato che, secondo le disposizioni della Circolare Ministero della Sanità n.24/1993 punto 3.1, la visita del medico necroscopo può avvenire anche prima della 15° ora dal decesso essendovi l'esplicita previsione di poter accelerare le procedure nei casi di morte dovuta a decapitazione, maciullamento o **morte dovuta a malattia infettivo-diffusiva.** Del medesimo avviso è

l'art. 10 del DPR 285/90 che esplicita che nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Resta la facoltà del coordinatore sanitario dell'USL di adottare misure cautelative necessarie ai sensi dell'art. 11 del DPR 285/90.

Per quanto riguarda la vestizione dei defunti per COVID-19: venendo meno le disposizioni della specifica circolare ministeriale, **i defunti possono essere vestiti** ma osservando le disposizioni del DPR 285/90 e della Circolare 24/93. Nello specifico l'art. 18 del DPR 285/90 precisa che quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, **il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito** ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Sul tema teniamo a precisare che è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purchè in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa. Questo importante chiarimento è contenuto nella Circolare 24/1993 al punto 7.

Per il confezionamento del feretro va rammentata la disposizione di cui alla Circolare Ministero della Salute n. 34678 del 2016 (tutt'ora in vigore) che **vieta l'utilizzo di valvole sui feretri di defunti deceduti per malattie infettive diffuse**. Questo va tenuto in debita considerazione all'atto del confezionamento dei feretri destinati alla tumulazione in loculo stagno o all'espatrio. Per entrambi i casi, non potendo utilizzare la valvola, è possibile ricorrere alla cerchiatura del feretro con le c.d. "reggette", ovvero liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti (art.30 comma 11 DPR 285/90).

Una volta svolto il servizio funebre di un defunto per COVID-19 e provveduto al suo seppellimento, l'art. 83 del DPR 285/90 chiarisce che, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, **non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte** e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Non essendo di stretto interesse delle imprese funebri non elenchiamo le disposizioni in seno al DPR 285/90 relative ai casi di **autopsie e riscontri diagnostici** sui defunti per malattie infettive diffuse ma, nel caso, segnaliamo che le relative disposizioni si trovano agli artt. 37, 39 e 45 del citato decreto.